

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta  
Genovese, ha pronunciato la seguente

*Aggto: Contratti  
banca*

sentenza

nella causa civile iscritta al n. - R.G.A.C., anno 20010, passata in  
decisione all'udienza del 23.5.12, vertente

TRA

C.R. e T.A. el.te dom.ti presso lo studio  
dell'avv. M. che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine  
della citazione

Attori

E


BANCA , el.te dom.to, presso lo studio dell'avv.  
|B. , rapp.tata e difesa dall'avv.c. giusta mandato a  
margine della comparsa di risposta

Convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.5.12, da intendersi qui  
interamente trascritto

Fatto e Diritto

C.R.e T.A. | esponevano di avere stipulato  
con la BANCA | un mutuo illegittimo relativamente alla clausola  
di previsione del tasso di interesse, stante l'applicazione del piano di



ammortamento alla francese. Tanto premesso convenivano in giudizio l'istituto bancario per sentire rideterminare il predetto tasso. Instauratosi il contraddittorio la Banca contestava la domanda. Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici.

All'esito, la causa veniva riservata in decisione.

Oggetto del giudizio è la presunta illegittimità del sistema di ammortamento "francese" nei contratti di mutuo.


Deve premettersi che, nel sistema bancario, il contratto di mutuo prevede un rimborso graduale della somma prestata attraverso il versamento periodico di rate; l'ammortamento può essere di due tipi, uniforme o italiano e progressivo o francese.

Il primo prevede quote capitale costanti; le quote interessi nel tempo decrescono come la quota della rata.

Nell'ammortamento alla francese sono le rate ad essere uguali ed in ogni rata la parte di interessi decresce, mentre sale quella capitale.

Nella specie, l'operazione in esame è costituita da un contratto di mutuo incentrato su un piano di ammortamento rateale, che prevede la maturazione di interessi corrispettivi a favore del creditore; le rate risultano quindi articolate in una parte di capitale ed in una parte di interessi a scalare secondo una formula matematica.

Detto ciò, deve evidenziarsi che la questione dell'anatocismo sul mutuo si pone effettivamente quando la banca, nel caso di inadempimento del



 **Ex Parte Creditoris**   
Rivista di Informazione Giuridica

mutuatario nel pagamento delle rate, pretende la corresponsione degli interessi moratori anche sulla quota della rata di ammortamento scaduta costituita dagli interessi (la questione non è oggetto del presente giudizio).

Non può invece essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese" sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.

Il piano di ammortamento "a scalare" prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Come si è detto, ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; l'importo della rata costante dell'ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale "si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento".

Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.

In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo.

In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante e la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa.

Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente sul debito residuo ( sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più

Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva.

In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il

capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.

All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale, e degli interessi.

Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale.

La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

Il c.t.u. ha accertato che vi è una discrasia tra tasso pattuito in contratto e tasso effettivo, ma tale discrasia non permette di ritenere esistente la capitalizzazione predetta, viste le considerazioni che precedono.

Il mutuatario ha peraltro accettato il piano di ammortamento e la differenza tra tasso effettivo e quello indicato in contratto potrebbe essere impugnata, eventualmente, solo ai sensi dell'art. 1430 c.c..

Né può ritenersi la nullità per indeterminatezza, ex art. 1284 c.c., della previsione relativa al tasso di interesse, poichè sono chiaramente

indicati l'importo del mutuo, i periodi di pagamento, il numero complessivo di rate costanti e il tasso del prestito, quindi, come si è detto, la rata costante è la conseguenza di tutti gli elementi contemplati in contratto.

Se, sulla base di tutti gli elementi, nel piano fosse indicata nel piano di ammortamento una rata diversa, sarebbe evidente la sussistenza di un errore nella elaborazione dei predetti dati, errore che, come si è detto, potrebbe al limite giustificare l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. (art. 1430 c.c.), non la nullità della clausola relativa agli interessi.

Va peraltro rilevato che, secondo gli studiosi della materia, nei prestiti con rimborso graduale del capitale si registra un fenomeno di segno inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione, atteso che le quote interessi di ciascuna rata sono sempre decrescenti e lo sono perché sono calcolate su un capitale che viene progressivamente abbattuto in concomitanza del pagamento delle rate, che contengono anche una quota capitale.

In conclusione, nei mutui a tasso fisso con rimborso graduale a quote capitali progressive, la progressione dell'ammortamento discende dalla rata costante indicata nel contratto: una volta che sia stabilito il numero complessivo delle rate costanti, il mutuatario non è esposto ad alcuna variazione.

La domanda va dunque rigettata.



 **Ex Parte Creditoris**   
Rivista di Informazione Giuridica

La particolarità della questione, fonte peraltro di vivaci dispute dottrinarie e giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di lite

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.R. e T.A. , con atto di citazione notificato il

26.6.10, nei confronti del BANCA , così provvede:

- 1) Rietta la domanda
- 2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio

Benevento 16.11.12



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19 NOV. 2012



SENTENZA PUBBLICATA  
19 NOV. 2012  
IL CANCELLIERE  
VERONICA ROSSETTA